

Decreto del Commissario ad acta per il PdR settore sanitario n.51 del 30.05.2013

Esenzioni Ticket: breve guida per il Cittadino.

**1) E' stata prorogata al 30 giugno 2013 la scadenza dei seguenti codici di esenzione:**

- **E05** (Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore a 10.000 €)
- **E08** (Cittadini trapiantati d'organo appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore a 22.000 €, limitatamente ai farmaci correlati strettamente alle proprie patologie)
- di **patologie croniche e invalidanti** con reddito ISEE non superiore a 22.000 €, limitatamente ai farmaci correlati strettamente alle proprie patologie.

Gli aventi diritto, durante il mese di giugno, potranno continuare a fruire delle citate esenzioni per reddito.

**2) Dall' 1 luglio 2013:**

- il codice E05 viene dismesso e sarà sostituito dal codice **E10 - Cittadini appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo<sup>(\*)</sup> non superiore a 13.000 €**
- il codice E08 viene dismesso e sarà sostituito dal codice **E18 - Cittadini trapiantati d'organo appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo<sup>(\*)</sup> non superiore a 36.151,98 €, limitatamente ai farmaci correlati strettamente alle proprie patologie**
- i codici di cui alle patologie croniche e invalidanti vanno riconosciuti a **soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo<sup>(\*)</sup> non superiore a 36.151,98 €, limitatamente ai farmaci correlati strettamente alle proprie patologie.**

**3) Il nuovo elenco degli esenti E10 sarà generato automaticamente** dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS e dal Ministero del Lavoro, ed inserito on-line su Sistema Tessera Sanitaria.

**4) Dal 20 giugno 2013**, i cittadini che ritengano di essere in possesso del requisito di reddito previsto per il nuovo codice di esenzione **E10**, potranno verificare dal proprio medico curante (MMG e/o PLS) o presso il Distretto Sanitario se il loro nominativo risulta nel nuovo elenco on-line (Sistema TS).

Se il proprio nominativo è presente nel nuovo elenco, il cittadino non dovrà presentare alcuna documentazione, potrà quindi fruire automaticamente del nuovo codice di esenzione **E10**, al pari del vecchio E05.

Solo nel caso contrario, il cittadino, a partire dall'1 luglio 2013, potrà presentare presso il Distretto di appartenenza l'autocertificazione di aver prodotto nell'anno 2012 un reddito inferiore ai limiti previsti per l'esenzione (euro 13.000).

**5) Ai fini dell'assegnazione del nuovo codice E18, oppure dei codici delle patologie croniche e invalidati**, di cui ai punti precedenti, per continuare a fruire dell'esenzione per i farmaci strettamente correlati alla propria patologia, è necessario presentare, a far data dall'1 luglio 2013, presso il Distretto di appartenenza, l'autocertificazione di aver prodotto nell'anno 2012 un reddito inferiore ai limiti previsti per l'esenzione (euro 36.151,98).

(\*) Situazione reddituale fiscale del nucleo familiare dell'assistito, di cui al DM 22.01.1993 del Ministero della Sanità.